



COMUNE DI VALLEDORIA

Provincia di Sassari

AREA DEI SERVIZI GENERALI E SOCIO CULTURALI

AVVISO PUBBLICO

ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE
LEGGE 9 DICEMBRE 1998, N. 431, ART. 11

SCADENZA 20 OTTOBRE 2025

PREMESSA

La Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato dei Lavori Pubblici, intende sostenere i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari ad uso abitativo di proprietà privata o pubblica, riconducibili alle tipologie contrattuali previste dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431, appartenenti a nuclei familiari in condizioni di fragilità economica.

Principali riferimenti normativi:

- Legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 11;
- Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 36/36 del 9 luglio 2025 avente ad oggetto “*Fondo per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione. Indirizzi per la predisposizione del nuovo bando regionale permanente e indicazioni per la ripartizione dei fondi tra i comuni. Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 11*”;
- la Determinazione RAS n. 1505 – Prot. Uscita n. 30028 - del 17 luglio 2025 avente ad oggetto “*Legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 11 - Fondo per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione. Approvazione nuovo bando regionale permanente e allegato modello per la trasmissione del fabbisogno*”.

DESTINATARI DEL CONTRIBUTO

La residenza anagrafica nel Comune deve sussistere al momento della presentazione della domanda o per il periodo relativamente al quale si richiede il contributo. Per gli immigrati extracomunitari è necessario, inoltre, il possesso di un regolare titolo di soggiorno.

Sono destinatari dei contributi i titolari di contratti di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà privata o pubblica site nel Comune di residenza e occupate a titolo di abitazione principale.

Sono ammessi al contributo anche i titolari di contratti di sublocazione e i titolari di contratti di locazione transitoria.

Il contratto deve risultare regolarmente registrato e riferito ad un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del nucleo del richiedente. Tale condizione deve sussistere per il periodo al quale si riferisce il contratto di locazione. Non è necessario che il richiedente sia titolare di un contratto di locazione al momento della

presentazione della domanda, ma che sia titolare di un contratto di locazione anche per un periodo limitato dell'anno al quale si riferisce il bando.

Il contributo è concesso anche qualora il canone non sia stato corrisposto dal richiedente ma da un componente del nucleo.

La titolarità della nuda proprietà non è causa di esclusione.

Nel caso in cui il componente del nucleo familiare non abbia l'intera proprietà, l'adeguatezza dell'alloggio è valutata sulla base della relativa quota.

Il richiedente è ammesso al bando nel caso in cui, pur essendo titolare del diritto di proprietà, si trovi nell'impossibilità giuridica a godere del bene (ad esempio a causa di assegnazione della casa all'altro coniuge in sede di separazione).

NON AMMESSI AL CONTRIBUTO

Non sono ammessi al contributo gli assegnatari di alloggi a canone sociale ai sensi della legge regionale 6 aprile 1989, n. 13, in quanto non titolari di contratti di locazione.

Il contributo non è concesso qualora il contratto non sia intestato al richiedente, ancorché il titolare del contratto sia un componente del nucleo familiare.

Sono esclusi i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9, nonché nelle categorie catastali riferite ad usi non abitativi.

Non sono ammessi i nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 13/1989, sito in qualsiasi località del territorio nazionale.

Non sono ammessi i richiedenti che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente.

REQUISITI ISEE PER L'ACCESSO AI CONTRIBUTI

I Comuni verificano che i richiedenti siano in possesso dei seguenti requisiti:

- Fascia A: ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS, pari a € 15.688,40 (€ 603,40*13*2) per l'anno 2025, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 14%;
- Fascia B: ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, pari ad € 16.828, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24%.

CONTRIBUTI CONCEDIBILI

- Fascia A: l'ammontare di contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a € 3.098,74;
- Fascia B: l'ammontare del contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 24% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a € 2.320,00.

MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO

I Comuni fissano l'entità dei contributi, nel rispetto dei limiti massimi di cui al precedente punto (**contributi concedibili**). L'ammontare del contributo non può eccedere la differenza tra il canone annuo effettivo, al netto degli oneri accessori, e il canone considerato sopportabile in

relazione all'ISEE del beneficiario.

Esempio di calcolo dell'ammontare massimo di contributo (Fascia A):

ISEE del nucleo familiare = € 10.000,00;

canone annuo effettivo = € 3.600,00;

canone sopportabile = € 10.000,00 x 14% = € 1.400,00;

ammontare massimo del contributo = canone annuo effettivo - canone sopportabile.

Pertanto: ammontare del contributo = € 3.600,00 - € 1.400,00 = € 2.200,00.

PARTICOLARI CASISTICHE DI INCREMENTO DEL CONTRIBUTO

Per i nuclei familiari che includono ultrasessantacinquenni, disabili o nei quali sussistono analoghe situazioni di particolare debolezza sociale, il contributo da assegnare può essere incrementato fino al massimo del 25% o, in alternativa, in relazione al possesso dei requisiti per beneficiare dei contributi, i limiti di reddito sopra indicati possono essere innalzati fino ad un massimo del 25% (ex art. 2, comma 4 del decreto 7 giugno 1999). Il valore del contributo ammissibile non può in ogni caso, anche con l'applicazione dei suddetti incrementi superare il limite di € 3.098,74 per la Fascia A e 2.320,00 per la fascia B.

CUMULABILITÀ CON ALTRI CONTRIBUTI

È ammesso il cumulo tra il contributo di cui al Fondo in oggetto e altri benefici relativi al sostegno per le locazioni. Tale cumulo non può superare l'ammontare del contributo spettante ai sensi della L. 431/1998. La cumulabilità con altri contributi non ha rilevanza ai fini della trasmissione del fabbisogno comunale alla Regione, ma sarà valutata dal Comune antecedentemente alla liquidazione delle somme in favore degli utenti ammessi.

PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

La domanda di ammissione al beneficio può essere presentata esclusivamente in modalità online, compilando l'apposito modulo disponibile sul sito del Comune di Valledoria, accedendo tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o CIE (Carta d'Identità Elettronica), a partire **dal 18/09/2025 e fino alle ore 23:59 del 20/10/2025**. Il modulo di domanda è raggiungibile al seguente indirizzo:

<https://servizi.comune.valledoria.ss.it/Servizi/FiloDiretto2/ProcedimentiClient.aspx?CE=vll dr772&IDPr=12010>

L'istanza online dovrà essere corredata la seguente documentazione:

- Copia del contratto di locazione dell'immobile, della ricevuta di registrazione del contratto rilasciata dall'Agenzia delle Entrate e della ricevuta di versamento dell'imposta annuale di registrazione in corso di validità. In alternativa, qualora non risultasse da contratto, copia dell'adesione al D.lgs. n.23/2001, art. 3 c.d. "cedolare secca";
- Copia della documentazione comprovante il pagamento del canone d'affitto (ricevute di pagamento) già corrisposte nell'annualità 2025. In alternativa, per chi non fosse in grado di produrre la documentazione attestante il pagamento del canone d'affitto, è possibile fornire un'apposita dichiarazione del proprietario dell'immobile (scaricabile dal link indicato nel modulo di domanda online), la quale attesti l'avvenuto pagamento dell'importo dei canoni di locazione dovuti. Sarà obbligatorio allegare la fotocopia del documento di identità del locatore.
- Certificato ISEE 2025;
- Eventuale verbale di riconoscimento dell'invalidità;
- Solo per i cittadini stranieri extra UE è necessario allegare il regolare titolo di soggiorno.

I richiedenti che nell'arco dell'anno siano stati titolari di contratti di locazione in più di un Comune dovranno presentare istanza a tutti i Comuni interessati. Non potranno essere ammesse domande relative al medesimo periodo in Comuni differenti. In tali casi, l'utente dovrà esprimere l'opzione per una delle due domande entro i termini assegnati dal Comune, pena l'inammissibilità di entrambe le domande.

Qualsiasi istanza pervenuta oltre i termini suddetti e/o con differenti modalità di presentazione, non verrà considerata valida.

FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA

Il Comune procede all'istruttoria delle domande dei partecipanti e ai relativi controlli verificandone la completezza e la regolarità.

Le domande incomplete o prive della documentazione richiesta non saranno ritenute valide ai fini della formazione della graduatoria e verranno pertanto escluse.

Si procede alla formulazione della graduatoria dei beneficiari, con la determinazione dei contributi attribuiti a ciascun richiedente in base alle modalità sopra descritte.

La graduatoria provvisoria degli aventi diritto verrà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 10 giorni consecutivi, entro i quali potrà essere effettuata la presentazione per iscritto di eventuali ricorsi debitamente motivati. In assenza di ricorsi, la graduatoria provvisoria è considerata automaticamente definitiva.

Decorso tale periodo, ed esaminate eventuali osservazioni pervenute, si provvederà a determinare l'importo dei contributi spettanti per l'anno 2025 e ad inviare i dati del monitoraggio alla Regione Sardegna Assessorato lavori pubblici nei termini indicati del 01 Dicembre 2025.

MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

Il Comune provvede all'erogazione dei contributi a seguito dell'effettivo accredito da parte della Regione Autonoma della Sardegna del relativo finanziamento.

L'erogazione dei contributi è subordinata alla presentazione delle ricevute di pagamento del canone di locazione, non ancora corrisposte al momento della presentazione della domanda online (che dovranno essere consegnate all'Ufficio comunale improrogabilmente entro e non oltre il 31.01.2026).

Al fine di far fronte alle situazioni di morosità, e quindi ai casi in cui il richiedente sia impossibilitato a presentare al Comune la documentazione attestante l'avvenuto pagamento, lo stesso Comune può, ai sensi e nei modi indicati nell'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 11 della Legge n. 431/1998, prevedere che i contributi destinati ai conduttori venga erogato al locatario interessato, a sanatoria della morosità medesima.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali forniti nell'istanza e nella documentazione ad essa allegata, nel rispetto delle disposizioni vigenti, saranno trattati e utilizzati per i fini connessi all'espletamento della procedura in oggetto e per i fini istituzionali dal Comune di Valledoria.

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria in quanto indispensabile per l'espletamento delle procedure richieste. Il rifiuto del conferimento dei dati oppure la mancata indicazione di alcuni di essi potrà comportare l'annullamento del procedimento per impossibilità a realizzare l'istruttoria.

Il trattamento dei dati sarà effettuato con l'ausilio di mezzi informatici e potranno essere comunicati agli altri soggetti coinvolti nella gestione del procedimento e a quelli demandati all'effettuazione dei controlli previsti dalla vigente normativa.

I dati conferiti, saranno trattati dall'Amministrazione per il periodo necessario allo svolgimento dell'attività amministrativa correlata e conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

Al di fuori delle ipotesi sopra richiamate, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi.

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento, ai sensi degli artt. 15 e ss. RGDP. Apposita istanza è presentata al Responsabile della Protezione dei dati dell'Ente (ex art. 38, paragrafo 4, RGDP), individuato nella DASEIN srl, con sede a Torino, Lungo Dora Colletta, 81 – Tel: 070/42835 (Numero di protocollo Autorità: 20250001330) – Referente per il Titolare: Dott. Giovanni Maria Sanna, email: dpo@comune.valledoria.ss.it.

Per ogni ulteriore informazione gli interessati potranno rivolgersi al Servizio sociale ai seguenti recapiti telefonici: 0795819020 (Ass. Soc. Emanuela Mariani) e 0795819067 (Istr. Amm. Giulia Brozzu).

Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso si fa riferimento alla Legge n. 431/1998, nonché ai relativi decreti di attuazione, alle direttive di cui alla Deliberazione della GR n. 36/36 del 09.07.2025 e al Bando regionale permanente approvato con Determinazione RAS n. 1505 – Prot. Uscita n. 30028 - del 17 luglio 2025.

Valledoria, 18.09.2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Piergiovanni Deffenu